

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 98 del 10 settembre 2018

Riserva vendemmiale prodotto atto ad essere designato con la denominazione Docg "Asolo Prosecco" proveniente dalla vendemmia 2018. Legge 12 dicembre 2016 n. 238 art. 39 comma 1.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio vini Asolo Montello per quanto riguarda l'attivazione della misura della riserva vendemmiale dei prodotti atti ad essere designati con tale denominazione, provenienti dalla vendemmia 2018, in conformità a quanto stabilito all'art. 39 comma 1 della legge 238/2016.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";

VISTA la legge 12 dicembre 2016 n. 238 recante "disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" ed in particolare l'articolo 39 comma 1 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli, di aumentare sino ad un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare, destinando tale prodotto a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione o per soddisfare esigenze di mercato;

VISTO il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2009 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita per i vini "Colli Asolani - Prosecco" o "Asolo Prosecco" e modificato da ultimo dal DM 16 ottobre 2014 n. 76822 e pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ed in particolare l'articolo 4 del disciplinare di produzione approvato con medesimo decreto;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - prot. n. 64948, del 02 settembre 2016, che ha confermato l'incarico al Consorzio vini Asolo Montello a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41 commi 1 e 4 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 per la DOCG "Asolo - Prosecco";

VISTE le note del 23 luglio 2018 prot. n. 307456 e del 26 luglio 2018 prot. n. 313401 con la quale il Consorzio vini Asolo Montello ha chiesto alla Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 39 comma 1 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238, l'attivazione della misura della riserva vendemmiale per l'intera percentuale di supero della resa uva/ettaro prevista all'articolo 4 del vigente disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Asolo - Prosecco" ad esclusione dei vigneti atti a produrre le uve Pinot e Chardonnay da utilizzare per la tradizionale pratica del taglio, riguardante i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2018;

VISTA la documentazione allegata alla domanda e successive integrazioni, ed in particolare l'esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del Consorzio vini Asolo Montello tenutasi il 16 luglio 2018, i pareri positivi delle organizzazioni professionali di categoria e dalle organizzazioni professionali interessate, la relazione tecnico - economica - fenologica inerente la situazione attuale e del potenziale della denominazione (predisposta dal Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia dell'Università di Padova);

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall'avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 77 del 3 agosto 2018, non sono pervenute istanze e controdeduzioni;

VISTE le note del 30 agosto 2018, prot. n. 353839 e del 3 settembre 2018 prot. n. 356744, con la quale il Consorzio ha comunicato alla Direzione la permanenza delle condizioni che hanno determinato la presentazione dell'istanza ed ha chiesto pertanto la tempestiva emanazione del relativo provvedimento;

TENUTO CONTO che l'iniziativa nelle intenzioni del Consorzio di tutela, pur essendo un intervento equilibratore limitato temporalmente, consente di accompagnare il sistema vitivinicolo della DOCG "Asolo - Prosecco" con l'obiettivo di raggiungere un'evoluzione dell'offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione politiche agroalimentari - ora Direzione agroalimentare - emanare, in forma di decreto, l'atto riguardante nello specifico la misura della riserva vendemmiale per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2018;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 2016 di incarico al direttore della Direzione agroalimentare;

decreta

1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, l'attivazione della misura della riserva vendemmiale, per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione o per soddisfare esigenze di mercato, per il prodotto ottenuto dalla vendemmia 2018 da destinare alla produzione delle tipologie spumante, come previsto all'articolo 4 comma 7 del disciplinare, della DOCG "Asolo - Prosecco";
2. di stabilire, in attuazione di quanto previsto al punto 1, che la riserva vendemmiale è attivata per l'intera percentuale di supero della resa uva/ettaro prevista all'articolo 4 del vigente disciplinare di produzione, ed è riferita ai vigneti in piena produzione; sono escluse da tali disposizioni le produzioni ottenute dai vigneti idonei a produrre le uve Pinot e Chardonnay da utilizzare nella pratica tradizionale di cui all'articolo 5 comma 8 del medesimo disciplinare;
3. di stabilire, sempre in attuazione di quanto previsto al punto 1, che:
 - a. il Consorzio è tenuto al più tardi entro il 31/12/2019 a comunicare a codesta Direzione, la destinazione parziale o totale del prodotto sottoposto a riserva vendemmiale fornendo dettagliata relazione tecnico-economica;
 - b. il Consorzio qualora si verificassero le condizioni può chiedere, con istanza motivata, una proroga per un ulteriore periodo da definirsi, fornendo dettagliata relazione tecnico-economica;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV), alla Società Valoritalia Srl e Consorzio vini Asolo Montello;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
7. di pubblicare l'intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:
<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/vitivinicolo>
<http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo>

Alberto Zanol